

Art. 91 - Provvedimenti in casi di pericolo per la sicurezza

Ove un edificio o parte di esso minacci rovina o vero si compiano lavori tali da destare preoccupazioni per la incolumità delle persone e l'integrità delle cose, l'Autorità comunale, se dalle relative constatazioni il fatto le risulti accertato, potrà ingiungere al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti e, in caso di inadempienza, potrà provvedere ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4/2/1915 n. 148.

Quando si tratti di denuncia presentata da privati, l'Autorità comunale potrà chiedere che essa sia corredata da relazione redatta da tecnico idoneo.

Art. 92 - Prescrizioni generali, antincendio

Ai fini della prevenzione degli incendi gli edifici e le singole parti di essi dovranno essere progettate ed eseguite in conformità alle prescrizioni delle vigenti leggi.

Tutti i progetti per nuove costruzioni civili od industriali sono soggetti, agli effetti della prevenzione degli incendi, alla preventiva approvazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Art. 93 - Norme relative alle singole parti degli edifici

Le scale, i passaggi alle scale, le gabbie delle scale dovranno essere costruite in materiale resistente al fuoco; i gradini ed i pianerottoli in lastre di marmo dovranno essere sostenuti da convenienti armature.

Ogni vano di scala dovrà essere in diretta comunicazione con strade o con cortili aperti: se questa comunicazione è munita di porta interna essa dovrà aprirsi dall'interno verso l'esterno.

Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, eccetera) negli edifici destinati ad uso di abitazione, di ufficio e di deposito di materiale combustibile, dovranno essere rivestite con materiale resistente al fuoco o coibente (cementi, terra cotta e simili) dello spessore di almeno 2 cm.

I condotti di fumo per caldaie a vapore, locali per forni, apparecchi di riscaldamento e focolai, dovranno:

- essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici e, quando non siano costruiti con tubi continui di cotto, grés e cemento, avere gli spigoli arrotondati e le pareti lisce e impermeabili al fumo o rese impermeabili mediante rivestimento di materiale adatto;
- essere provvisti di bocchette o sportelli per l'ispezione e la pulitura in corrispondenza dei sottotetti o negli altri punti ove sia necessario;
- essere sopraelevati sulla copertura di almeno 1 metro o di quella maggiore altezza prevista o prescritta in casi speciali da altre disposizioni o giudicata necessaria dal Sindaco in modo da evitare, in ogni caso, con le esalazioni ed il fumo abbiano a recare molestia o danno agli edifici vicini.

E' vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adiacenti ai fienili. Sono pure vietate, di norma, installazioni di caldaie ad alta pressione (cioè maggiore di Kg. 2 per cmq.) in edifici di comune abitazione.



I locali nei quali sono collocati forni di pane, per pasticcerie o simili, o forni metallurgici, o cucine, o fornelli di fusione e simili, dovranno essere in ogni loro parte di materiale resistente al fuoco, avere canna fumaria e depuratore ed essere isolati termicamente dagli altri ambienti.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto in numero proporzionato alla sua superficie. Le divisioni per la formazione di locali di sgombro nei sottotetti devono essere eseguite in mattoni o con materiale incombustibile.

Tutti gli impianti, specie quello elettrico, che giungono ai sottotetti, o che, attraversano o si accostano a locali od a strutture costruiti con materiali combustibili, devono essere protetti ed isolati con materiali e dispositivi idonei.

Quando una parte di fabbricato sia adibita ad abitazione e l'altra a magazzino, fienile od opificio, le due parti dovranno essere separate da struttura tagliafuoco e le aperture di comunicazione dovranno essere munite di intelaiature e di serramenti resistenti al fuoco.

I locali destinati a depositi od a lavorazione di materie infiammabili o che presentano pericolo di scoppio dovranno essere costruiti con materiali resistenti al fuoco in ogni particolare.

Nei fabbricati civili, industriali ed a particolare destinazione (alberghi, collegi, scuole, ospedali, case di cura e case albergo, grandi magazzini di vendita, depositi commerciali, autorimesse, ed in genere edifici destinati a collettività o frequentati dal pubblico) è richiesta una sola scala fino a mq. 350 di superficie coperta ed una scala aggiuntiva, opportunamente distanziata, ogni mq. 300 di superficie o frazione superante i mq. 50.

Comunque l'Amministrazione comunale in base al numero dei piani fuori terra, al numero degli alloggi, al numero degli ascensori, alla larghezza delle rampe, alla destinazione dell'edificio, della tipologia, alla distribuzione planimetrica, può prescrivere un diverso numero complessivo di scale.

La capacità di ogni singolo ambiente destinati ad uso commerciale o industriale non può essere superiore di re gola - ai 7.000 mc.

I locali destinati a contenere 40 o più persone devono avere almeno 2 uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra, con porte a prentesi verso l'esterno.

I locali ove sarà collocata la centrale termica nel caso di caldaie funzionanti a nafta od a metano dovranno avere le seguenti caratteristiche: copertura in soletta piena di C.A., porta d'accesso in ferro a prentesi verso l'esterno del fabbricato od in locale con diretta comunicazione con l'esterno.

Superficie di aereo illuminazione non inferiore al ventesimo della superficie del locale, nel caso della nafta, al decimo, nel caso del metano.

Muratura perimetrale di spessore non inferiore a due teste se in mattoni pieni o a cm. 20 se in C.A.

Le medesime caratteristiche dovranno avere il locale contenente il serbatoio nafta.

Il serbatoio dovrà distare di almeno cm. 50 dalle murature ed essere dotato di tubi di sfiato.

La porta del locale dovrà avere soglia sopraelevata in modo da non consentire la fuoriuscita della nafta in caso di rottura del serbatoio.

Nel caso di serbatoio interrato esso dovrà distare non meno di m. 1 dalle murature di fabbrica.

In ogni caso dovrà essere collocata in punto di agevole comando una saracinesca di intercettazione sulla conduttura corrente dal serbatoio al locale della caldaia.

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno od in altro materiale facilmente combustibile saranno soggette a prescrizioni speciali caso per caso.



## Art. 94 - Impianti a gas

Per quanto riguarda l'uso delle bombole a gas ci si rifà alla circolare 14/7/1967 n. 78 del Ministero dell'Interno e quelle relative della legge antismog 13/7/66 n. 615 e successivi regolamenti antismog 24/10/67 e circolare 28/5/1968 n. 40.

Nelle costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni è fatto obbligo di citare l'eventuale impiego di g.p.l. per uso domestico nella richiesta di licenza.

Nella redazione dei progetti si dovranno osservare i seguenti criteri:

- a) che la bombola o il contenitore di g.p.l. sia installato all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (balconi, nicchie, eccetera) in modo da essere completamente areato verso l'esterno;
- b) che la tubazione, nell'attraversamento delle murature, sia metallica, fissata e protetta con guaina metallica chiusa ermeticamente all'interno ed aperta verso l'esterno e munita di rubinetto d'intercettazione del flusso;
- c) che la tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore debba essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas petrolio liquefatto. Che le congiunzioni tra i tubi siano eseguite con accuratezza e in modo da evitare il logoramento dei tubi, fuga di gas e possibilità di sfilamenti del tubo stesso;
- d) che sia applicato un dispositivo per evitare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento della fiamma, da collocarsi all'interno di un locale di utilizzazione e scelti fra quelli in commercio ed autorizzati dalle competenti autorità.

L'autorizzazione all'uso domestico del g.p.l. è rilasciata dal sindaco previo accertamento che l'impianto sia stato allestito con i criteri di sicurezza sopra riportati o contenuta nella autorizzazione di abitabilità e di uso dell'edificio.

PARTE SESTA  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 95. - Norme transitorie per il graduale adeguamento in occasione di ricostruzione e riforme di edifici esistenti

Alle norme del presente regolamento dovranno adeguarsi gli edifici esistenti, specie quelli del centro abitato, in caso di ricostruzione totale, oppure nei casi in cui le opere di riforma risultassero praticamente equivalere ad una ricostruzione.

Inoltre l'Amministrazione comunale può imporre, entro un congruo termine, ai proprietari di provvedere:

- alla posa in opera di grondaie e di pluviali nelle aree in margine a spazi pubblici che ne siano sprovvisti;
- all'allacciamento dei pluviali alla fognatura dove esiste;
- all'intonacatura e tinteggiatura delle case che ne abbiano l'obbligo, ed inoltre può predisporre l'eliminazione dei:
- gabinetti interni comunicanti con locali abitabili e sprovvisti di antigabinetto;
- gabinetti comuni a più appartamenti;
- gabinetti esterni e pensili con accesso all'esterno;
- gabinetti con tubazioni di scarico visibili da spazi pubblici.

Nel caso di abitazioni dichiarate antiigieniche dall'Ufficiale Sanitario, il sindaco ha facoltà di intimare al proprietario dello stabile di procedere al risanamento igienico-edilizio o alla demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio, assegnando al proprietario un termine temporale per l'inizio dei lavori.

Qualora il proprietario non ottemperi a quanto ordinatogli, il Sindaco ha facoltà di procedere all'espropriazione dello stabile per motivi di pubblica utilità (risanamento igienico dell'abitato) o di far eseguire i lavori di ufficio rivalendosi poi delle spese nei modi e nelle forme di legge.



Art. 96 - Osservanza generale delle leggi e dei regolamenti -  
sanzioni

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa richiamo alla legge urbanistica e norme attinenti, alle altre disposizioni emanate ed emanande in materia sia dello Stato che della Regione, che dal Comune.

Per le sanzioni amministrative e penali si fa riferimento all'art. 41 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, agli art. 13 e 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, alla legge n. 10 del 28 gennaio 1977.

Art. 97 - Entrata in vigore del regolamento edilizio

Il presente regolamento si applica in tutto il territorio comunale, esso entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Decreto Regionale di approvazione ed ha efficacia per tutte quelle costruzioni la cui concessione viene rilasciata successivamente alla sua entrata in vigore.

Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni di immobili esistenti, autorizzate a norma di disposizioni precedentemente in vigore ma non ancora iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia ed urbanistica e devono ad essa adeguarsi.

Pertanto, il titolare della concessione, prima di iniziare i predetti lavori, deve sottoporre il progetto all'ulteriore esame dell'Autorità Comunale, che, constatato l'avvenuto adeguamento alle nuove disposizioni, rilascerà una nuova concessione secondo le forme e le prescrizioni del presente Regolamento.

Qualora si tratti invece di lavoro in corso d'opera e di edifici già esistenti all'anzidetta data, essi restano soggetti alle disposizioni vigenti al momento della autorizzazione, salva in ogni caso la facoltà dell'Autorità comunale di applicare le misure di salvaguardia di cui alla Legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni oppure di ordinare l'esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero ritenuti indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico decoro.



Art. 98 - Modifiche al presente regolamento

Quando ragioni contingenti lo richiedono, l'Autorità comunale ha la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente Regolamento.

Le modifiche saranno apportate con lo stesso procedimento formale seguito per la loro approvazione.

Art. 99. - Abrogazione delle norme precedenti


Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano abrogate tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e siano con esso in contrasto.



ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 11 Novembre 1977

N. 85 bis

IL SINDACO




IL SEGRETARIO COMUNALE



IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO NEL GIORNO DAL 16  
NOVEMBRE 1977 per 15 gg. SENZA CHE VI SIANO STATE OPPOSIZIONI O RECLAMI.

ADDI' 16 Novembre 1977




IL SEGRETARIO COMUNALE



IN SEDUTA 9 dicembre 1977 ATTO n. 47013 LA SEZIONE DEL COMITATO REGIONALE  
DI CONTROLLO DI VARESE HA ESAMINATO IL PRESENTE REGOLAMENTO E LA RELATIVA DELI-  
BERAZIONE DI ADOZIONE, SENZA ALCUN RILIEVO.

JERAGO CON ORAGO, 17 Dicembre 1977



IL SEGRETARIO COMUNALE



IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA IL \_\_\_\_\_  
ATTO N. \_\_\_\_\_

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL \_\_\_\_\_  
AL \_\_\_\_\_ AI SENSI DELL'ART. 63 DEL T.U. 3 MAR-  
ZO 1934, N. 383, MODIFICATO DALL'ART. 21 DELLA LEGGE 9 GIUGNO 1947, N. 530.-

JERAGO CON ORAGO, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

